

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 11
MAZZUCONI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3
SALVATO (<i>Rifond. Com.</i>)	10

Disegni di legge in sede deliberante

CAPPIELLO: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)
PROCACCI: Modifica delle norme in materia di maltrattamento animali (774)
«Nuove norme contro il maltrattamento degli animaili» (1417), testo risultante dal-

l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro, Scanio e Apuzzo. Approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE	Pag. 11, 12
DI LEMBO (<i>DC</i>)	12
GRÉCO (<i>PDS</i>)	12
MASIELLO (<i>PDS</i>)	11, 12
PROCACCI (<i>Verdi-La Rete</i>)	11, 12
SALVATO (<i>Rifond. Com.</i>)	12

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione della senatrice Salvato e di altri senatori. Ne do lettura:

SALVATO, PINTO, MASIELLO, MOLINARI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la proposta di organigramma per la giustizia minorile predisposta dall'ufficio centrale minorile:

non comporta nessuna novità sostanziale tra vecchio e nuovo assetto;

ripropone un'organizzazione di tipo assolutamente verticistico, poco rispondente alle funzioni, alle flessibilità necessarie ad un nuovo sistema della giustizia minorile e alle sue ampliate competenze;

che, a tutt'oggi, si apprendono dai *mass media* quali dovrebbero essere le nuove funzioni della giustizia minorile (ad esempio adozioni trans-nazionali, predisposizione di centri di accoglienza per minori e ragazze madri extracomunitari, eccetera);

che, a fronte di tante «innovazioni», non sono state previste figure professionali tali da garantire la multidisciplinarietà e la professionalizzazione degli interventi nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 272 del 1989, al comma 2, reciti: «I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia»;

che viene prevista la creazione di una direzione generale di vecchio stampo con 179 dipendenti, senza una precisa analisi delle reali esigenze;

che tra le figure professionali tranne gli psicologi non sono previsti in organico nè sociologi, nè criminologi, nè pedagogisti;

che neanche in aree di competenza, quali verifica dei metodi, procedimenti, sperimentazione e progetti, così come per l'osservatorio sullo stato di attuazione dei diritti dei minori, si è previsto l'utilizzo dei sociologi;

considerato:

che le strutture periferiche non sono state mai consultate, laddove, quanto meno, le direzioni dei centri per la giustizia minorile avrebbero dovuto essere coinvolte nell'analisi di bisogni e risorse;

che questa operazione, anzichè essere la tanto auspicata riforma del settore minorile, si avvia a rappresentare un puro fatto di immagine;

che ci si trova di fronte ad un nuovo organico della giustizia minorile di 2.110 persone circa, che prevede medici, architetti,

traduttori e guardarobieri e non prevede figure professionali quali sociologi e pedagogisti,

gli interroganti chiedono di sapere quali criteri sottostiano alla predisposizione del nuovo assetto organizzativo della giustizia minorile.

(3-00411)

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I senatori interroganti, premesso che la proposta di organigramma della giustizia minorile non contiene elementi di novità rispetto al vecchio e che non sono state consultate le strutture periferiche (soprattutto i centri per la giustizia minorile), chiedono di sapere «quali criteri sottostiano alla predisposizione del nuovo assetto organizzativo del settore».

Sotto un profilo di metodo si osserva che il nuovo assetto della giustizia minorile, quasi giunto alla sua definizione, costituisce un esemplare frutto di consultazione e di partecipazione, interna ed esterna all'amministrazione della giustizia. I vari passaggi hanno tenuto conto degli orientamenti scaturiti da numerosi incontri, in numero più ampio di quanto non sia richiesto dalla vigente normativa. Ogni ipotesi è stata dapprima vagliata in ripetute riunioni dei responsabili di reparto o di area dell'Ufficio, quindi discussa nel corso di diversi incontri con i direttori dei centri per la giustizia minorile nell'ambito delle periodiche riunioni organizzative, comprese quelle per la verifica della programmazione annuale.

Questo, peraltro, è il metodo che ormai da qualche anno è adottato nel settore quale strumento concordato di definizione dei bisogni e di allocazione delle risorse: ciò nel rispetto, formale e sostanziale, del decentramento amministrativo, in favore dei Centri per la giustizia minorile, che è stato costantemente valorizzato come fondamentale sia per la snellezza operativa, sia per sviluppare il senso di appartenenza delle finalità dell'organizzazione complessa da parte di tutte le strutture di essa. Nel corrente anno, ad esempio, ai responsabili di ciascuno dei 7 centri per la giustizia minorile è stata riservata un'intera giornata di lavoro per l'esame congiunto delle proposte di programmazione annuale, predisposta nell'autunno dell'anno precedente.

Successivamente, le ipotesi *in progress* sono state costantemente verificate con le organizzazioni sindacali, anche al di là dei casi nei quali ciò sarebbe stato imposto o consigliato dalle vigenti disposizioni di legge. E ciò proprio perchè il metodo della più ampia consultazione possibile viene ritenuto di primaria importanza nella costruzione di una metodologia operativa e di una struttura organizzativa che abbisognano di un forte coinvolgimento da parte di chi è chiamato ad operare in un settore così denso di implicazioni emotive e, soprattutto, culturali.

Valgano alcuni esempi.

Al decreto interministeriale di organizzazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 20 febbraio 1992, n. 213, che ha attribuito autonomia funzionale all'Ufficio centrale per la giustizia minorile, si è cominciato a lavorare subito dopo il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (poi convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), sulla base delle risorse che venivano riservate al settore minorile. La sua

stesura ha seguito l'*iter* sopra indicato fino alla sottoscrizione, da parte delle organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, dello schema poi approvato dallo stesso organismo, sottoscritto dal Ministro di grazia e giustizia e, per concerto, dai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e quindi registrato dalla Corte dei conti.

Analoga procedura è stata seguita per l'elaborazione dello schema di decreto ministeriale di contingentamento del personale di polizia penitenziaria da assegnare, secondo criteri attitudinali, al settore minorile. Anche tale schema, predisposto sulla base delle indicazioni delle strutture territoriali è stato infine sottoscritto dalle organizzazioni sindacali interessate come espressione di concordanza sull'ipotesi, che è stata definita col concorso di molteplici apporti. Uno schema di definizione delle piante organiche di sede per il personale di polizia penitenziaria è stato formalmente trasmesso per le loro valutazioni ed osservazioni, sia a tutti i Centri per la giustizia minorile, sia agli stessi sindacati: delle osservazioni ricevute si terrà conto nella predisposizione dello schema definitivo relativo alle piante degli organici di sede della polizia penitenziaria. Tutto ciò è confluito in un decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 26 marzo 1993.

Per quanto riguarda, ancora, il restante personale, di cui i senatori interroganti principalmente si occupano, si deve confermare che è stato seguito il medesimo procedimento. Uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 26, comma 1, della già richiamata legge 7 agosto 1992, n. 356, per la determinazione definitiva dei contingenti di qualifica e di profilo, è stato formalmente comunicato, unitamente all'ipotesi di modifica di alcuni profili professionali, alle organizzazioni sindacali per il prescritto parere. Degli elementi costitutivi dello stesso schema erano stati già informati, attraverso le numerose e periodiche riunioni di cui si è detto, i Centri per la giustizia minorile, che hanno altresì fornito preziose valutazioni sugli schemi di determinazione dei servizi delle nuove piante organiche e di sede. Tutto questo lavoro, nel quale è stato costantemente seguito il metodo della consultazione, è sfociato nella sottoscrizione da parte delle cinque organizzazioni sindacali della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ipotesi di articolazione dei servizi minorili della giustizia e dello schema delle piante organiche di sede, avvenuta il 16 luglio ultimo scorso. Tali atti sono all'esame del Ministro di grazia e giustizia e saranno quanto prima inoltrati al Dipartimento per la funzione pubblica.

In merito ai principali orientamenti dell'organizzazione della giustizia minorile alla luce delle vigenti fonti normative, si osserva quanto segue. Con la già richiamata legge n. 213 del 1992 presso l'Ufficio per la giustizia minorile, i cui compiti erano previsti dal decreto ministeriale 23 ottobre 1983, è stato istituito un Ufficio centrale, collegato direttamente con il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni del Ministero in materia di minori. Con ciò il settore minorile è stato sganciato da quello penitenziario, perdendo la connotazione essenzialmente punitiva. Con la successiva legge n. 356 del 1992, anch'essa richiamata, è stata istituita la dotazione organica della giustizia minorile, che avrà il suo completamento non anteriormente al 1° ottobre 1993.

L'ipotesi di organizzazione della giustizia minorile si ispira a criteri di straordinaria novità, nelle funzioni, nell'organizzazione dei servizi, nella valorizzazione delle professionalità.

Relativamente alle funzioni, la giustizia minorile, si caratterizza per una presenza sempre più significativa nella «protezione giuridica» dei minori.

Questo settore si è già positivamente occupato dell'improvvisa e massiccia immigrazione di albanesi avvenuta negli anni scorsi, provvedendo alla ricognizione di oltre 2.000 minori e alla loro sistemazione (rimpatri, affidi familiari, collocamenti in istituti, soprattutto in collegamento con la regione Emilia Romagna).

Nel caso della ex Jugoslavia, poi, esso ha coordinato l'arrivo in Italia di un intero brefotrofo di Dubrovnik, completo di bambini e personale educativo, ospitato in un istituto del Veneto e riaccompagnato in patria una volta cessate le attività belliche. Analogamente si è operato in altri casi riguardanti lo stesso territorio; tuttora il Servizio si sta attivando per la possibile soluzione di altri drammatici problemi di «minori senza frontiera» nell'ambito delle attuali direttive internazionali, delle leggi vigenti nel nostro Paese e di orientamenti di civiltà consistenti nell'evitare, fin quando è possibile, l'adozione di bambini stranieri, privilegiando, invece l'aiuto nei contesti di origine.

Nella stessa direzione, peraltro, va l'attribuzione all'Ufficio centrale per la giustizia minorile delle funzioni di autorità centrale contenuta nella legge 23 dicembre 1992, n. 524, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990. Analoga previsione è contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame delle competenti Commissioni del Senato, concernente fra l'altro l'autorizzazione alla ratifica di convenzioni fatte a L'Aja e Lussemburgo in materia di affidamento di minori e di diritto di visita.

A siffatta novità di impostazione della politica minorile voluta dal Governo e approvata dal Parlamento, riguardante in generale il tema dell'attuazione dei diritti dei minori, corrisponde sul piano organizzativo un elemento altrettanto nuovo, consistente nella previsione di una specifica divisione, «Protezione giuridica», nel già richiamato decreto organizzativo dell'ufficio. Essa prevede i seguenti servizi:

- I - Affari civili e rapporti con l'autorità giudiziaria.
- II - Rapporti con autorità sovranazionali e di altri Paesi, nonchè attuazione di convenzioni internazionali, in materia civile.
- III - Promozione dei diritti dei minori. Osservatorio sullo stato di attuazione dei diritti. Prevenzione della devianza minorile.

A livello di organizzazione decentrata queste funzioni saranno tenute presenti attraverso il potenziamento di un'area tecnica, che specificamente si occuperà dei problemi degli interventi di sostegno e della condizione giuridica dei minori.

Sul piano degli apporti professionali, tale funzione si gioverà di figure completamente nuove rispetto al precedente assetto. È necessario, quindi, avvalersi di un certo numero di unità di personale di

organizzazione giudiziaria di diverse qualifiche e profili, occorrente per la conoscenza del funzionamento degli uffici giudiziari e della procedura civile.

La divisione si avvarrà anche di psicologi, e lavorerà, per quanto riguarda l'osservatorio, in stretto contatto con il servizio automazione e con i servizi riguardanti la statistica, gli studi e la formazione.

A tale novità di funzioni e di relativa dotazione di strumenti operativi, corrisponde una altrettanto assoluta novità sul piano dell'organizzazione generale, connotata da criteri manageriali per la corrispondenza delle figure professionali a ciascuna funzione, per l'equilibrata distribuzione delle risorse per funzioni e per strutture, per previsione di profili professionali.

A parte le funzioni di carattere psico-socioeducativo, il settore minorile dovrà svolgerne altre più strettamente tecnico-strumentali. Così si dica per l'automazione, la statistica, il servizio sanitario, l'edilizia giudiziaria e penitenziaria. Ebbene, per queste funzioni strumentali è prevista l'acquisizione delle corrispondenti figure professionali di diverso livello e profilo (addetti all'automazione, operatori statistici, medici, geometri ed architetti), figure previste in sede sia centrale, sia decentrata.

Altra novità è rappresentata dalla previsione che alle divisioni dell'ufficio centrale possano essere destinati anche dirigenti amministrativi, secondo la qualifica richiesta, oltre che magistrati.

Una innovazione consistente è la individuazione di particolari funzioni quali l'automazione, la statistica, e soprattutto l'osservatorio. Si tratta di elementi fondamentali in una organizzazione complessa giacchè ne rappresentano l'attitudine riflessiva, necessaria per porsi nella condizione di verificare una realtà in continuo movimento, quale quella minorile, e per tenere sotto esame fenomeni gravi o nuovi, quali la criminalità minorile (su cui recentemente è stato trasmesso al Parlamento un articolato rapporto relativamente a fenomeni di violenza, di scomparse, di affidi e adozione).

Per quanto riguarda la gestione dei servizi penali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, contenente le relative norme di attuazione, si tratta indubbiamente della materia organizzativamente più rilevante per l'impegno di risorse. Si deve premettere che, dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale minorile, la sua filosofia di fondo, consistente nella tendenziale sostituzione della carcerazione e della condanna con interventi alternativi, quali la presa in carico in ambiente esterno e la realizzazione di altri servizi (comunità, istituti di semilibertà e semidetenzione, servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative), non è stata pienamente attuata per la grave carenza di personale. Con quello, già assai ridotto, precedentemente operante nel settore, si è dovuto far fronte anche all'istituzione dei nuovi centri di prima accoglienza; i posti disponibili in comunità, quasi tutti in convenzione col privato sociale, sono stati nettamente inferiori a quelli necessari (150-160, su un fabbisogno stimato circa del triplo). Pur in queste condizioni, tutta la struttura della giustizia minorile, sollecitata al massimo, ha risposto con grande generosità, consentendo lo svolgimento delle funzioni essenziali.

Allo schema organizzativo, si è lavorato sulla base di alcune ipotesi;

- 1) equilibrata distribuzione delle risorse tra settori e servizi;
- 2) potenziamento del decentramento;
- 3) sviluppo della polifunzionalità.

Relativamente al punto 1), si ritiene ottimale la suddivisione del personale in quattro gruppi, all'incirca di pari consistenza, con la destinazione di ciascuno ai seguenti settori operativi: organizzazione (ufficio centrale e centri regionali per la giustizia minorile e le tre scuole di formazione del personale); strutture di controllo penale custodiale (istituti penali per minorenni); servizi di trattamento in ambiente aperto (uffici di servizio sociale per minorenni); servizi di controllo penale rafforzato non penitenziario (centri di prima accoglienza, comunità, istituti per semilibertà e servizi diurni).

A ciascuno di questi settori operativi verrebbe assegnato il necessario e corrispondente personale, non solo di orientamento psico-socio-educativo, ma anche idoneo all'attività tecnico-strumentale, in rapporto alle funzioni da svolgere. Nell'ipotesi organizzativa si prospetta, la seguente pianta dei servizi:

Centri per la giustizia minorile. Per queste strutture di amministrazione decentrata si prevede il passaggio dagli attuali 7 centri a 14, di cui 5 di primaria importanza, 6 di media e 3 di minore rilevanza. Si avrà, così, il raddoppio delle stesse, ciascuna delle quali avrà dotazioni organiche adeguate, di diverso profilo professionale.

Istituti penali per minorenni (24). Saranno suddivisi in quattro categorie, a seconda della loro capienza prevista: 5 di primaria importanza (capienza fino a 50 posti, con 5 gruppi da 10 ragazzi); 7 (fino a 30 posti, con 3 gruppi); 7 (fino a 20 posti, con 2 gruppi); 5 (fino a 10 posti, con un gruppo). Ciascun istituto sarà dotato di personale di diversa professionalità, anche al fine di evitare l'utilizzazione di unità di polizia penitenziaria in compiti non strettamente di istituto.

Uffici di servizio sociale per i minorenni (29). Essi saranno distinti in sedi di primaria importanza (4), di maggiore rilevanza (8), di medio carico (17). Saranno articolati anche con sedi distaccate. Il personale di servizio sociale è quello che riceverebbe il maggior incremento in assoluto, passandosi dalle attuali 271 a poco più di 500 unità di settimo livello (oltre quelle di superiore qualifica funzionale). L'aumento andrebbe a rafforzare soprattutto le sedi in maggiore sofferenza, quali quelle della Sicilia (a Palermo si potrebbe passare dalle attuali 16 unità a 32, a Catania da 18 a 28) o di Napoli (da 26 a 40).

Centri di prima accoglienza (27). Saranno dotati, in misura assai maggiore dell'attuale, di personale soprattutto educativo e di servizio sociale, che lavorerà in *équipe*. Anch'essi saranno divisi secondo fasce corrispondenti alla rilevanza (4, 7 e 16).

Comunità giovanili. Si prevede l'istituzione di 26 comunità a gestione diretta, una per distretto, contro le due attualmente gestite dal Ministero (Lecce e Nisida). Esse sono essenziali, data la insufficienza di posti messi a disposizione da comunità gestite dai comuni e dal privato sociale. Si prevede la prevalente presenza di personale educativo (234 unità). Dove possibile, verranno privilegiate le comunità istituite o

organizzate dagli enti locali, ovvero sarà perseguita l'ipotesi della gestione, per evitare al massimo la separatezza.

Scuole di formazione (3: Roma, Castiglione delle Stiviere e Messina). Saranno dotate di unità di differente qualifica e profilo, distribuite a seconda della crescente importanza (complessivamente tra 50 e 60). Alla formazione ed alle scuole l'amministrazione attribuisce una fondamentale importanza nel quadro della riorganizzazione della giustizia minorile.

Quanto al decentramento, viene ad esso attribuita importanza essenziale per una corretta amministrazione, sia perchè consente una maggiore snellezza, sia perchè favorisce il collegamento con le realtà locali ove si manifestano, con specifiche connotazioni, i principali problemi del mondo minorile. Il rafforzamento del decentramento viene perseguito organizzativamente, oltre che con il raddoppio del numero, attraverso la previsione che in ogni centro per la giustizia minorile operino, a parte la segreteria, due aree di intervento:

a) area di servizio tecnico, comprendente unità di diverso profilo (personale di area pedagogica, educativo e di servizio sociale; psicologo; collaboratore statistico; collaboratore giudiziario);

b) area amministrativo-contabile (comprendente personale della corrispondente professionalità, ragioniere, assistente tecnico-edile).

I centri per la giustizia minorile coordineranno e controlleranno l'attività tecnica e amministrativa dei servizi esistenti nella regione, oltre che svolgere le funzioni loro proprie. Il rafforzamento dell'area amministrativo-contabile dovrebbe consentire di sollevare i singoli servizi dalle relative incombenze, a tutto vantaggio della funzione tecnico-educativa che essi devono prioritariamente svolgere.

Quanto allo sviluppo della polifunzionalità, si tratta di intuizione innovativa in linea anche con la evoluzione del rapporto di pubblico impiego. Nella ipotesi allo studio, essa ha soprattutto due significati.

Il primo riguarda il privilegio per il lavoro multidisciplinare, o in *équipe*, già positivamente sperimentato negli istituti penali per minorenni, negli uffici di servizio sociale e nei centri di prima accoglienza, ove esplicano la loro attività operatori di diversa estrazione professionale (assistenti sociali, educatori e psicologi) lavorando interdisciplinariamente.

Il secondo aspetto riguarda la possibilità-opportunità di gestione in un'unica struttura organizzativa di alcuni dei servizi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 272 del 1989. In particolare, si tratta dei centri di prima accoglienza (che non devono caratterizzarsi come strutture penitenziarie), delle comunità, degli istituti di semilibertà e dei centri diurni, già compresi nell'area definita di controllo penale rafforzato non custodiale. Nei distretti più piccoli, o a minore concentrazione di criminalità minorile, gli afflussi di minorenni a ciascuno di questi servizi sono prevedibilmente limitati, e tali da far considerare non funzionale e antieconomica l'organizzazione di una struttura differenziata per ciascuno dei servizi da assicurare.

Per quanto riguarda, poi, l'organizzazione dell'ufficio centrale, va considerato che il punto essenziale è rappresentato dal decreto interministeriale di organizzazione dell'Ufficio, che prevede il funziona-

mento della segreteria, dell'ispettorato (di nuova istituzione) e delle seguenti cinque divisioni:

- I - Affari generali;
- I - Protezione giuridica;
- III - Interventi e trattamento nell'area penale;
- IV - Personale;
- V - Beni e servizi.

Ciascuna di tali strutture è composta da diversi servizi: 3 per la segreteria, gli affari generali e la protezione giuridica; 4 per le altre divisioni.

A ciascuno di essi sono attribuite funzioni delicatissime, che assumeranno ancor maggiore rilievo con le modifiche normative in tema di impiego nel settore pubblico che attribuiscono, secondo vari livelli, alla responsabilità dei dirigenti gli atti di gestione, tra i quali quelli attinenti alle materie del personale, della contrattualistica e del controllo contabile, dell'edilizia.

Un elemento di seria innovazione considerato dagli interroganti è rappresentato dall'immissione in organico di sociologi e criminologi, non prevista in precedenza nell'ipotesi di organizzazione della giustizia minorile.

Vi è da dire che nel settore minorile da sempre, per tradizione culturale, vengono utilizzate queste categorie professionali, perchè considerate sicuramente importanti in un campo che molto può giovare di queste conoscenze. Verosimilmente, proprio questo è uno dei settori operativi in cui maggiormente ci si avvale di simili preziosi apporti: e ciò tanto nei servizi operativi, quanto - e soprattutto - nella formazione.

Valga come esempio la considerazione che la rivista «Esperienze di giustizia minorile» ospita sempre interventi e contributi provenienti da quelle professionalità e che il Ministero ha indicato al Consiglio superiore della magistratura, per la formazione dei magistrati minorili, l'utilità di avvalersi in gran parte del contributo proprio di sociologi e criminologi. In materia di formazione sono state ripetutamente attribuite negli ultimi anni, presso le diverse Scuole, le seguenti docenze:

- a) a sociologi delle Università di Bari, Trento, P.A.S. Calabria;
- b) a criminologi dell'Università di Roma;
- c) a pedagogisti della «Fondazione ZANCAN» (che ha messo a disposizione anche sociologi), del Dipartimento delle Scienze dell'educazione di Roma e Bologna, del Dipartimento di psicologia di Palermo e della Scuola di formazione degli educatori di Torino.

È anche all'esame la possibilità di convenzione con istituti di formazione che si avvalgono delle sopra richiamate figure professionali.

Se queste specifiche figure non erano state inserite nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciò è avvenuto perchè non esistevano i relativi profili professionali: cosa che rendeva impossibile la loro assunzione. Perciò il settore minorile, valutando assai prezioso l'apporto di simili professionisti, ne ha ugualmente acquisito il contributo nell'unica forma possibile, cioè quella della

convenzione o della docenza: che è, poi, la stessa forma prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 272 del 1989 in cui è chiaro il riferimento ad un rapporto non organico, ma di consulenza.

D'altra parte è stato previsto l'impiego organico di psicologi, proprio perchè esiste il relativo profilo professionale.

In conclusione, il Ministero di grazia e giustizia si sta avviando secondo criteri di ampia consultazione e partecipazione, di innovazione strutturale, di potenziamento dei servizi, nonché di esaltazione delle professionalità, proprio nel quadro della multidisciplinarietà richiamato nell'interrogazione, a realizzare una moderna struttura operativa complessa, in linea con i nuovi orientamenti del Parlamento in materia di efficienza nell'amministrazione pubblica e con la delicatezza dei compiti di protezione giuridica del minore, fatti propri da questo Ministero e funzionalmente affidati all'amministrazione della giustizia minorile.

SALVATO. Signor Presidente, debbo confessare il mio disagio dopo aver ascoltato la risposta della signora Sottosegretario. Ho la tentazione di non presentare più interrogazioni o solo con richiesta di risposta scritta, in quanto questo modo di rispondere così burocratico ed elusivo non ci convince affatto e ci dà solo la sensazione che stiamo perdendo tempo. Il Sottosegretario, infatti, si è limitata a leggere un testo predisposto dagli uffici del suo Ministero.

Con l'interrogazione che insieme a tre senatori di altri Gruppi ho presentato abbiamo posto alcune domande precise rispetto, ad esempio, alle figure professionali dei sociologi, degli psicologi, dei criminologi e dei pedagogisti, figure che maggiormente attengono ad un'opera di prevenzione da effettuarsi «sul campo»: la risposta ricevuta evidenzia l'incapacità di dare un contributo concreto alle esigenze fin troppo note del mondo giovanile. Per tali figure professionali esistono seri problemi di lavoro, con difficoltà concrete e reali, ma esse vengono sottovalutate anche perchè, all'interno della giustizia minorile, pongono problemi politici. A questi oggi è stato risposto in un modo burocratico che non mi convince affatto. Nel nuovo organico della giustizia minorile si è teso a privilegiare altre figure, ad esempio i traduttori o gli architetti, mentre non sono previste figure professionali indispensabili come sociologi e pedagogisti.

Su questo primo punto, pertanto, mi dichiaro insoddisfatta.

Il secondo punto riguarda l'organizzazione dell'Ufficio centrale minorile; chiediamo a quali bisogni reali risponda e quale novità esso rappresenti. Tutti, in questa Commissione, abbiamo voluto nella passata legislatura l'istituzione di questo Ufficio nel quale avevamo riposto grandi speranze. Al contrario, siamo di fronte ad un completo fallimento, in quanto il suo nuovo assetto ci appare troppo centralistico e non interviene nelle questioni vere, come la prevenzione sul territorio e le tematiche ad essa connesse. Lei, onorevole Sottosegretario, ha citato tanti elementi importantissimi su cui bisognerebbe lavorare di concerto tra più Ministeri, ma come senatrice di Napoli vorrei sapere, ad esempio, come tante buone intenzioni si possano inserire all'interno dei problemi connessi alla devianza minorile nel territorio partenopeo. Lei spesso ha sottolineato, per tante questioni, approfondite consultazio-

ni tra organizzazioni sindacali, figure professionali, vertici del Ministero. Ma ritengo sia preferibile non consultare affatto i sindacati, visto che non riescono a rispondere in concreto ai bisogni reali.

La sua risposta, onorevole Sottosegretario, è inutile e a futura memoria potremo limitarci a leggere la nota riguardante il nuovo assetto dell'Ufficio centrale minorile, ma da essa non emergono novità reali.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

CAPPIELLO: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)

PROCACCI: Modifica delle norme in materia di maltrattamento animali (774)

«Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (1417), testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo. Approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 162, 774 e 1417.

PROCACCI. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi una proposta in merito alla discussione del provvedimento in esame. Nella seduta di ieri sono state espresse valutazioni diverse, soprattutto in merito al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, con riguardo particolare alla misura penale. Credo che questo sia un elemento importante sul quale siamo divisi. Per questo motivo mi sembra opportuna una pausa di riflessione, dal momento che siamo chiamati alla riforma di una normativa che ha più di 60 anni alle spalle e ad una decisione di grande importanza, almeno per quanto riguarda i Verdi. La mia proposta è quindi di sospendere la discussione del provvedimento e di riprenderla, con l'impegno unanime di tutti, a settembre. Penso sia una proposta condivisibile anche dagli altri colleghi e, ripeto, opportuna anche rispetto a certi attriti che si sono manifestati sul testo.

MASIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido lo spirito informatore dei disegni di legge in titolo, però nutro alcune perplessità riguardo l'attuazione pratica, con riferimento agli orientamenti del Ministero di grazia e giustizia preannunciati in Commissione dal ministro Conso.

Non ci sono attriti, senatrice Procacci. Ho apprezzato moltissimo la sua esposizione ieri e la condivido. Tutto sta a vedere - ed è più un dettaglio tecnico che un dettaglio di spirito della legge - se dobbiamo sanzionare penalmente questi comportamenti illegittimi che devono rientrare in un quadro di riordino generale, oppure se vogliamo limitarci ad una sanzione amministrativa. Non è, ripeto, un attrito ma una ricerca comune per ottenere un certo risultato.

La mia proposta di depenalizzazione, oltre ad ubbidire ad un orientamento di ordine generale, rientra anche nelle previsioni della legge quadro del 1991.

PROCACCI. Si tratta di una cosa diversa.

MASIELLO. È vero, però anche in quell'occasione abbiamo ipotizzato l'irrogazione di sanzioni amministrative per l'abbandono degli animali domestici.

Effettivamente vi sono delle perplessità e anch'io considero opportuna, data l'importanza del problema, una pausa di riflessione.

Mi associo pertanto alla richiesta della senatrice Procacci di rinviare la discussione alla ripresa dei lavori in settembre.

DI LEMBO. Signor Presidente, personalmente non ho rilevato alcun intento polemico nelle parole della senatrice Procacci, ma solo una presa d'atto delle difficoltà sorte durante la discussione, nella quale tutti si sono dichiarati d'accordo sullo spirito del provvedimento, ma hanno manifestato alcuni dubbi e perplessità, dovuti anche alla mancanza di precisione nel testo del primo comma dell'articolo 1. La proposta della senatrice Procacci mi trova pertanto d'accordo.

SALVATO. Signor Presidente, accolgo la proposta della senatrice Procacci.

GRECO. Signor Presidente, anch'io concordo con la proposta formulata dalla senatrice Procacci.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta della senatrice Procacci di rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 162, 774 e 1417 alla riapertura dei lavori del Senato in settembre.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA